

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO
DEGLI UTENTI
BACINO PROVINCIALE DI MODENA**

I N D I C E

Preambolo

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1 - Unicità ed articolazione del Comitato degli utenti

Art. 2 - Autonomia e dotazione patrimoniale del Comitato

Art. 3 - Attribuzioni del Comitato

TITOLO II – PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Art. 4 - Composizione del Comitato

Art. 5 – Prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti del Comitato

Art. 6 – Incapacità ed incompatibilità

Art. 7 – Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

TITOLO III – DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Art. 8 - Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

Art. 9 - Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio

Art. 10 - Dimissioni dei componenti del Comitato

TITOLO IV – ADUNANZE DEL COMITATO

Art. 11 - Elezione del Presidente

Art. 12 – Convocazione e funzionamento del Comitato

Art. 13 – Sede del comitato

TITOLO V – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Art. 14 - Regolamento di organizzazione e procedurale

L'AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.p.A. (aMo)

Vista la L.R. n.30/1998 e s.m.e.i., recante “**Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**”, che all’art. 17, comma 1 bis, demanda alle Agenzie locali per la Mobilità di bacino la costituzione dei Comitati degli utenti con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico;

EMANA

Il seguente Regolamento per la costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti del trasporto Pubblico Locale nel bacino provinciale di Modena.

REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1

Unicità ed articolazione del Comitato degli utenti

1. È istituito il Comitato degli Utenti, di seguito denominato “**Comitato**”, unico per il bacino provinciale di Modena, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 17 della L. R. 30/98 e s.m.e.i.
2. Il Comitato si dota di una propria articolazione e organizzazione interna come da regolamento che adotterà ai sensi del successivo art. 14.
3. Il Comitato costituisce Istituto di partecipazione democratica.

Articolo 2

Autonomia e dotazione patrimoniale del Comitato

1. Il Comitato opera in autonomia funzionale nei confronti di aMo e di ogni altro soggetto pubblico o privato, dotandosi di regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
2. aMo assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del Comitato stesso risorse e mezzi strumentali per lo svolgimento delle relative attribuzioni, limitatamente:
 - Supporto alla convocazione delle riunioni del Comitato e suo funzionamento;
 - Redazione e custodia dei verbali delle decisioni del Comitato;
 - Informazioni e documentazione utile alla sua attività.
5. aMo mette a disposizione del Comitato, per l’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 3 e 14 del presente regolamento e per lo svolgimento delle sue riunioni, beni mobili ed immobili appartenenti al proprio patrimonio ovvero assunti in godimento a qualsiasi titolo e qualora non contrasti con altre esigenze.
6. aMo favorisce l’accredito del Comitato presso gli utenti ed i consumatori, considerati sia singolarmente che in forma associata.

Articolo 3

Attribuzioni del Comitato

1. In conformità al disposto di cui all'art. 17 della L.R. n. 30/1998, il Comitato è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive, a cui compete, su sua iniziativa o su richiesta di aMo, di:

- esprimere pareri sui principali progetti di riorganizzazione dei servizi di trasporto, sia urbano che extraurbano e non convenzionali;
- suggerire ad aMo iniziative per la informazione, la trasparenza e la semplificazione delle forme di accesso ai servizi;
- formulare dei quesiti e chiedere informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio di trasporto pubblico;
- formulare proposte per migliorare i servizi di trasporto pubblico e la loro migliore integrazione con la mobilità privata;

2. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato consultivo degli utenti si propone la finalità di dare supporto alle istanze degli utenti e dei consumatori tese:

- a) alla sicurezza e alla qualità dei servizi di trasporto pubblico;
- b) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità dei medesimi servizi;
- c) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi.

3. I componenti del Comitato potranno richiedere ad aMo le informazioni utili allo svolgimento del loro mandato e nei limiti del corretto espletamento delle funzioni istituzionali di aMo medesima, sempreché tali informazioni non abbiano carattere riservato, anche ai sensi della Legge n. 196/2003.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Articolo 4

Composizione del Comitato

1. Il Comitato consultivo degli utenti si compone ordinariamente di 11 componenti, nominati dall'Amministratore Unico di aMo, sulla base delle designazioni, così come disposto all'art. 5 del presente regolamento.

2. I componenti del Comitato sono chiamati a funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di TPL e in particolare in merito alla Carta dei servizi.

3. Al fine di garantire la piena rappresentatività degli utenti, il Comitato è formato:

- a) da 5 componenti nominati in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e regolarmente iscritte al Registro regionale dell'Emilia-Romagna, istituito in esecuzione dell'art. 2 della L.R. n. 4/2017, che abbiano almeno una sede in uno dei Comuni del territorio della Provincia ed i cui fini statutari contemplino la tutela del consumatore con riferimento all'erogazione del servizio nel settore trasporti pubblici;
- b) da 3 componenti nominati in rappresentanza dell'Associazione Provinciale degli Studenti delle Scuole Superiori in possesso di abbonamento al TPL;
- c) da 1 componente, nominato congiuntamente delle Associazioni dei pensionati maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;
- d) da 1 componente nominato congiuntamente dalle Associazioni degli invalidi maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;
- f) da 1 componente, lavoratori dipendenti, nominato congiuntamente dalle OO.SS. più rappresentative sul territorio provinciale.

4. In nessun caso il Comitato può essere composto da un numero di componenti inferiore a 5.

5. Il procedimento di costituzione del Comitato deve essere rinnovato nel caso in cui i componenti ancora in carica risultano complessivamente inferiori alle 5 unità.

6. I componenti indicati dalla lett. c) alla f) sono cittadini utenti preferibilmente in possesso di abbonamento al TPL del bacino di Modena.

Articolo 5

Prima costituzione del Comitato e nomina dei rappresentanti

1. Al fine di procedere alla prima costituzione del Comitato, l'Amministratore Unico di aMo invita le Associazioni di cui al precedente terzo comma dell'art. 4 a designare i propri rappresentanti entro il termine di 30 giorni.

2. Allo scadere del termine di presentazione aMo, tramite approvazione del proprio Amministratore Unico, nominerà il Comitato nella composizione definita dal precedente articolo 4.

3. Per la prima costituzione e per la fase transitoria si prevede la durata del Comitato di (5 anni) necessari per una concreta esperienza di funzionamento al fine di verificare la migliore rispondenza delle norme e procedure di cui al regolamento interno come prescritto al successivo art. 14.

4. Sono fatte salve le responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Articolo 6

Incapacità ed incompatibilità

1. Non possono essere nominati componenti del Comitato:

- a) i membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, i Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte, i Consiglieri ed i dipendenti di ogni Amministrazione locale che esercitino il loro mandato nell'ambito territoriale nel quale aMo svolge i propri servizi;
- b) gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle Agenzie per i servizi pubblici site nella Regione Emilia-Romagna, dei gestori del servizio TPL e dei gestori di ogni altro servizio di cui aMo abbia eventualmente assunto la funzione di rappresentanza unitaria dei comuni;
- c) i magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
- d) gli avvocati ed i procuratori dello Stato;
- e) gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con aMo, nonché con gli Enti gestori dei servizi di mobilità presenti sul territorio della Regione e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate. L'insussistenza delle già menzionate cause di incapacità e/o incompatibilità dovrà constare da apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati e da rendere in sede di proposizione della propria candidatura.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dello stesso, nonché all'Amministratore Unico di aMo, il sopravvenire di situazioni e circostanze

che possano configurare cause di incapacità e/o incompatibilità, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Articolo 7

Nomina, sostituzione dei rappresentanti e costituzione del Comitato

1. Concluse le procedure di nomina di cui all'art. 5, nei trenta giorni successivi aMo provvede a costituire il Comitato, nominandone i componenti a cui verrà data pubblicità sul sito internet di aMo e comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.
2. La stessa forma pubblicitaria di cui al primo comma del presente articolo verrà adottata per tutte le successive nomine o sostituzioni.
3. La sostituzione dei Componenti nominati avverrà secondo regolamento interno da adottarsi ai sensi dell'art. 14.

TITOLO III

DURATA DEL COMITATO E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Articolo 8

Durata del Comitato e rieleggibilità dei componenti

1. Il Comitato consultivo degli utenti si rinnova ogni cinque anni.
2. I componenti del Comitato sono rinnovabili non più di una volta.

Articolo 9

Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti e prorogatio

1. I componenti del Comitato esercitano le loro attribuzioni dalla prima adunanza, che avviene su convocazione di aMo entro trenta giorni dalla nomina, rimanendo in carica fino alla data di pubblicazione di nomina dei componenti del nuovo Comitato, ancorché sia già maturato il termine triennale di cui all'art. 8.
2. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre adunanze consecutive del Comitato decade dall'incarico, salvo diversa disposizione del regolamento interno del Comitato stesso; la causa di decadenza è comunicata dal Presidente del Comitato ad aMo.
3. Della sua sostituzione viene data notizia ai sensi e con le modalità di cui all'art.7.

Articolo 10

Dimissioni dei componenti del Comitato

1. I componenti del Comitato possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato, che le trasmette ad aMo; esse hanno effetto dalla esecutività della deliberazione di nomina del nuovo componente.
2. aMo dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei componenti; in tal caso il Comitato dimissionario resta comunque in carica al solo fine di garantire l'effettuazione delle operazioni di rinnovo del Comitato stesso.

TITOLO IV

ADUNANZE DEL COMITATO

Articolo 11

Elezione del Presidente

1. Nella prima adunanza il Comitato è legalmente costituito con l'intervento di almeno il 50 % più uno dei nominati. In tale sede provvede ad eleggere nel proprio seno il Presidente con la maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 12

Convocazione e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato ed esplica le proprie funzioni secondo quanto disposto dal proprio regolamento interno. Delle convocazioni è comunque dato avviso ad aMo, la quale ha diritto a partecipare alle relative sessioni con almeno un proprio designato, con diritto di intervento ma senza diritto di voto. I verbali delle adunanze devono constare per iscritto; negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese, nonché le dichiarazioni a verbale. I verbali sono raccolti e conservati a cura di aMo.

2. Agli incontri è ammesso l'invito alla partecipazione di un referente di SETA per la trattazione di argomenti che lo richiedano.
3. Le adunanze del Comitato sono pubbliche e potranno essere tenute anche in modalità di videoconferenza.

Articolo 13

Sede del Comitato

1. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento, la sede per le adunanze del Comitato è presso la sede di aMo in Strada Sant'Anna 210 a Modena.

TITOLO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 14

Regolamento di organizzazione

1. Il Comitato propone entro due mesi dalla prima seduta d'insediamento un proprio regolamento interno di organizzazione nel rispetto delle norme di legge e di cui al presente regolamento; tale regolamento interno dovrà essere trasmesso all'Amministratore Unico di aMo per la sua approvazione, nonché ogni altra modifica successiva.